Civile Ord. Sez. 5 Num. 26466 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: HMELJAK TANIA
Data pubblicazione: 08/10/2026

Oggetto: Tributi – Prelievo irregolare di energia elettrica - Sanzioni – Prescrizione e decadenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 22706/2025 R.G. proposto da

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *ricorrente* –

Contro

Richetti Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Montemagno

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 5992/13/2025, depositata il 2.09.2025 e notificata in pari data.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2026 dal Consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE

- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto da Ricchetti Antonella avverso il provvedimento di

irrogazione di sanzioni n. 30588, emesso nei suoi confronti per l'anno 2016, in relazione alla violazione di illecita sottrazione di energia elettrica al regolare accertamento d'imposta ex art. 59, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA);

- dalla sentenza impugnata e dagli altri atti processuali si evince, per quello che ancora interessa in questa sede, che:

- andava confermata la decisione del primo giudice che aveva accolto il ricorso rilevando l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa erariale in quanto, a fronte del prelievo irregolare, accertato in data 14.07.2011, l'atto impugnato era stato notificato solo in data 20.12.2016 ed era irrilevante che fosse stato portato a conoscenza dell'Ufficio solo in data 2.08.2011 (comunque oltre il quinquennio precedente alla notifica dell'atto di irrogazione di sanzioni), dovendo il termine decorrere dalla data dell'accertamento;

- in giurisprudenza è pacifico il principio secondo cui la sanzione comminata dall'Amministrazione finanziaria per il prelievo abusivo di energia elettrica, ex art 59, comma 3, del T.U.A, ha natura amministrativa e come tale soggetta al termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla commissione della violazione, ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981;

- l'ADM impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

- la contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria.

CONSIDERATO CHE

- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 (oggi art. 22 del d.lgs. n. 173 del 2024), 15 e 57 del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), 28 della l. n. 689 del 1981, per avere la CGT-2 errato nel ritenere illegittimo l'atto di contestazione impugnato per effetto dell'inutile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

decorso del termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, sovrapponendo l'istituto della decadenza dal potere sanzionatorio di cui all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 con il diverso istituto della prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione di cui all'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, che logicamente, prima ancora che giuridicamente, presuppone l'irrogazione della sanzione; poiché la violazione era stata accertata il 14.07.2011 ed era stata portata a conoscenza dell'Ufficio in data 2.08.2011, l'atto di contestazione prot. n. 30588/2016, notificato il 20.12.2016, era stato emesso e notificato nei termini di legge, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'accertamento della violazione; rileva, al riguardo, che il prelievo irregolare di energia elettrica non costituisce un illecito istantaneo, per cui l'infrazione si protrae nel tempo e continua ad esistere finché non viene ripristinata la situazione di legalità (cfr. Cass. civ. n. 4094/2000); pertanto, il termine di decadenza dal potere sanzionatorio decorre dalla data di scoperta del fatto illecito, ossia dalla data in cui l'Amministrazione finanziaria riceve la comunicazione della violazione accertata da parte degli enti preposti;

- preliminarmente va disattesa l'eccezione della controricorrente in ordine alla asserita formazione del giudicato interno sulla sussistenza della violazione contestata, posto che né dalla sentenza di primo grado né da quella di appello si evince una chiara e specifica pronuncia sul merito della pretesa sanzionatoria, essendo stata ritenuta assorbente la fondatezza dell'eccezione di decadenza;
- ciò posto, il motivo è fondato;
- va premesso che il d.lgs. n. 504 del 1995 detta disposizioni in materia di imposta di consumo sull'energia elettrica (artt. da 52 a 58) e di accise (art. 60) oltre che in materia di entità delle sanzioni applicabili alle relative violazioni (art. 59). Contiene, inoltre,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

disposizioni in materia di decorrenza e termine di prescrizione dell'imposta ma non delle sanzioni, la cui disciplina sul termine va rinvenuta nell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, che prevede il termine quinquennale identico a quello dell'imposta (art. 57 del citato d.lgs. n. 504 del 1995), mentre per la decorrenza dello stesso deve farsi riferimento alle disposizioni contenute in tale ultimo decreto legislativo (art. 57);

- con specifico riferimento all'imposta sull'energia elettrica, di cui al titolo secondo del d.lgs. n. 504 del 1995, l'art. 57 prevede, al comma 3, che «*Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito*», ed al comma 4 che «*La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata*»;

- anche la disposizione "generale" di cui all'art. 15 del medesimo d.lgs., nella versione *ratione temporis* applicabile, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 48 del 2010, prevede, in materia di accise, al comma 1 che «*Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito*»;

- per quanto riguarda le sanzioni, previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995, quindi, in mancanza di specifiche disposizioni sul termine di decadenza e di prescrizione delle stesse, deve farsi riferimento alla disciplina generale, valevole cioè per tutte le violazioni in materia tributaria, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, che al comma 1, prima parte, prevede che «*L'atto di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi», mentre al comma 3 stabilisce che «*Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento*»;

- questa Corte ha già avuto modo di affermare che «*In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 ha mutuato l'impostazione penalistica distinguendo tra termine di decadenza per la notificazione dell'atto di contestazione (o di irrogazione), indicato al comma 1 (e corrispondente ai termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p.) e termine di prescrizione del diritto alla riscossione, indicato al comma 3 (e corrispondente ai termini di prescrizione delle pene di cui all'art. 172 c.p.); ne consegue che, a livello applicativo, ove l'atto di contestazione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non rileva più il termine di decadenza previsto dal comma 1 ma solo quello di prescrizione di cui al comma 3, trattandosi di "esecuzione" mediante iscrizione a ruolo e successiva notificazione della cartella di pagamento, non già di un titolo giudiziale, bensì di un atto amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente*» (Cass. n. 2613 del 2020; Cass. n. 19180 del 2022);

- secondo il richiamato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, quindi, «*L'art. 20 cit. […] distingue, ora, nettamente, tra il termine di decadenza entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso termine previsto per l'accertamento del singolo tributo (comma 1), prorogato di un anno nel caso di notificazione eseguita nei termini ad*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

almeno uno degli autori o degli obbligati in solido (comma 2), ed il termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato, il cui decorso è interrotto dall'impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione e fino alla definizione del relativo procedimento (comma 3)»;

- nella specie, è pacifico che la violazione riguardante l'illecita sottrazione dell'energia elettrica è stata accertata il 14.07.2011 (v. rapporto di verifica n. 2398/2011 dell'ENEL, riprodotto per autosufficienza nel testo del ricorso per cassazione), e comunicata all'Amministrazione finanziaria in data 2.08.2011, mentre il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è stato notificato il 20.12.2016;

- diversamente da quanto sostiene la CGT-2, il termine quinquennale di decadenza (*i.e.* il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) decorre dalla data di comunicazione all'Agenzia della violazione accertata (2.08.2011), in quanto è in tale momento che va collocata la «scoperta del fatto illecito» (comma 3 dell'art. 57 del TUA) da parte dell'Amministrazione finanziaria;

- come ha recentemente e condivisibilmente affermato questa Corte, invero, il comportamento tenuto dall'ENEL non può andare a detrimento delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria che può essere chiamata a rispondere solo della propria inerzia e non di quella di altri soggetti, dovendosi precisare che il contribuente nulla può lamentare al riguardo essendo esclusivamente sua la responsabilità per l'illecito accertato, dato che il rapporto tributario intercorre tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, là dove il rapporto tra il fornitore (ENEL) ed il consumatore è di natura contrattuale e si pone su un piano distinto rispetto a quello tributario (Cass. n. 17575 del 2025);

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- quest'ultima decisione, peraltro, ha preso le mosse da un caso analogo, ancorché in materia di accise, sottoposto a medesima disciplina, nel quale era stato precisato che «*In tema di accise, costituisce comportamento omissivo tale da far decorrere il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell'imposta dal momento della scoperta del fatto illecito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo previgente al d.lgs. n. 40 del 2010), la condotta volta a celare la debenza del tributo - attraverso alterazioni documentali o contabili (ad esempio omesse o infedeli dichiarazioni, omesse fatturazioni) o altro - di non immediata né di facile percezione da parte dell'Amministrazione, tanto da essere "scoperta" solo a seguito di indagini o di autodenuncia del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso agenziale, ritenendo che la CTR avesse correttamente escluso l'applicazione dell'art. 15 cit., in assenza di alcun occultamento del debito d'imposta, avendo il contribuente semplicemente effettuato un'illegittima, perché tardiva, compensazione del proprio debito con un corrispondente credito)*» (Cass. n. 22707 del 2020; cfr. anche Cass. n. 20825 del 2020 e Cass. n. 35903 del 2021), o, come nel caso di specie, a seguito di denuncia di terzi;

- nel caso in esame, quindi, la notifica del provvedimento di irrogazione delle sanzioni è stata effettuata il 20.12.2016 e, quindi, tempestivamente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scoperta dell'illecito, coincidente con la comunicazione della violazione all'Amministrazione finanziaria;

- in conclusione, dunque, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 settembre 2026

Il Presidente
Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale